Biblioteca Francescana BASILICA SAN FRANCESCO D'ASSISI

VIA MERLO, 35 - TEL. (091) 6161333 - 90133 PALERMO

Biblioteca Francescana Basilica San Francesco Assisi Palermo

STATUTO REGOLAMENTO PER LA BIBLIOTECA FRANCESCANA DI PALERMO

Titolo I:Denominazioni e fini

Art.1

E' istituita in Palermo presso la Basilica di S.Francesco d'Assisi la Biblioteca Francescana di Palermo.

Art.2

Quale Biblioteca Centrale della Provincia di Sicilia dei Frati Minori Conventuali, a norma degli Statuti della medesima Provincia essa accoglie "specialmente i libri e i manoscritti riguardanti la storia dell'Ordine e della Provincia,la storia e la cultura siciliana,la spiritualità francescana.In essa inoltre saranno custoditi i libri di valore che non possono avere una collocazione conveniente nelle biblioteche dei conventi e le pubblicazioni dei nostri religiosi".

Art.3

Per il raggiungimento di tali fini ,la biblioteca:

a) mette a disposizione di tutti,gratuitamente,attraverso il prestito e la lettura, libri,riviste ed altro materiale;

b) assicura un servizio assiduo di consulenza e guida alla lettura;

C) promuove,anche in collaborazione con altre istituzioni,iniziative per la diffusione del libro e della cultura,quali:mostre,letture pubbliche,conferenze,discussion, dibattiti,incontri con gli autori,ecc.

Art.4

La Provincia di Sicilia OFMConv assicura alla Biblioteca Francescana di cui è proprietaria locali idonei siti in Palermo nel complesso monumentale della Basilica di S.Francesco d'Assisi e almeno l'opera di un responsabile.Inoltre si impegna a stanziare una somma non inferiore a 5 000 00 ogni anno,somma idonea a garantire il corretto funzionamento della biblioteca.Si avvarrà di eventuali contributi erogati dalla Regione Siciliana - Assessorato Beni Culturali A. e P.I., nonchè della collaborazione e dell'aiuto anche finanziario dell'Amministrazione Provinciale e di altri Enti o persone.

Art.5

La vigilanza sul funzionamento della biblioteca è affidato al Ministro Provinciale e al suo Consiglio.

Art.6

Il Consiglio si riunisce almeno tre volte l'anno.Sono compiti del Consiglio:
a) preparare,in collaborazione con il responsabile un piano di sviluppo annuale;
b)esaminare alla fine di ogni esercizio il conto di gestione,dei contributi e dei fondi stanziati in bilancio e decidere sulla scelta dei libri,tenuto anche conto dei "desiderata" espressi dai lettori e dell'elenco delle pubblicazioni segnalate dal responsabile; c) stabilire l'orario di apertura al pubblico della biblioteca,in fasce orarie funzionali al maggior numero di utenti;
d) sorvegliare sull'esatta applicazione dello statuto e del regolamento della biblioteca.

TITOLO II

Art.7

Il responsabile della biblioteca deve essere fornito almeno di diploma di scuola media di secondo grado.

Art.8

Il responsabile è designato dal Ministro Provinciale e dal suo Consiglio.

Art.9

I compiti del responsabile sono:

a)partecipare alle sedute del Consiglio di biblioteca;

b)segnalare al Consiglio di biblioteca ,per l'acquisto,un elenco di pubblicazioni per un regolare aggiornamento ed incremento bibliografico secondo i fini cui è destinata la biblioteca;

c)formulare proposte di stanziamento per la formazione del bilancio preventivo e per la richiesta di fondi per spese straordinarie;

d)compilare i cataloghi,gli inventari,i registri richiesti dal regolamento e dalle necessità del pubblico ;

e)vigilare sul buon andamento dei servizi e dell'ordinamento generale della biblioteca;f)osservare e fare osservare le norme contenute nel presente regolamento;di ciò risponde al Consiglio di biblioteca.

Art.10

Tutto il patrimonio bibliografico e le suppellettili della biblioteca sono affidati per la custodia e la conservazione al responsabile.

Art.11

La biblioteca deve possedere:

a) un catalogo generale per autori;

b) un catalogo speciale per materia secondo lo schema di classificazione decimale Dewey,per opere della sala di lettura e della sezione di consultazione;

c) un catalogo per soggetti;

d) un registro dei prestiti;

e) un registro dei libri desiderati dai lettori;

f) un giornale delle spese relative alla biblioteca.

Art.12

Tutte le pubblicazioni della biblioteca devono avere una collocazione indicata mediante segnatura all'esterno e all'interno di ciascun volume.

TITOLO IV:USO PUBBLICO DELLA BIBLIOTECA

Art.13

L'orario della biblioteca è fissato dal responsabile della biblioteca d'intesa con il Minostro Provinciale.

Art.14

Il direttore della biblioteca può rifiutare ai lettori determinate pubblicazioni, qualora egli abbia fondato motivo di ritenere che vengano usate per scopi diversi da quelli stabiliti dall'art.2 del presente regolamento.

Art. 15

La richiesta dei libri va fatta su scheda o su apposito registro in cui devono essere indicati,oltre i dati del libro richiesto,nome e cognome e indirizzo del richiedente.

Art.16

I lettori,all'ingresso,devono consegnare in direzione le borse;all'uscita , debbono restituire le opere in lettura e far annullare la richiesta fatta all'entrata.

Art.17

Il lettore è responsabile dello smarrimento o del deterioramento dei libri presi in lettura.Egli deve risarcire l'eventuale danno arrecato all biblioteca.

Art.18

E' vietato fumare in biblioteca ;i lettori che avessero un contegno scorretto o disturbassero il funzionamento della biblioteca ne saranno allontanati.

TITOLO V:SERVIZIO AL PRESTITO

Art.19

E' consentito il prestito a domicilio dei libri con l'esclusione e la limitazione di cui agli artt.21 e 22.

Art.20

Sono esclusi dal prestito:

a) i libri che secondo le norme vigenti siano sottoposti a tutela;

b)i libri che si trovano in tale stato di conservazione da non poter essere prestati senza pericolo di danno;

c)i libri di cui altre ragioni,a giudizio della Direzione stessa,sconsigliano il prestito.

Art.21

Sono di regola esclusi dal prestito:

a) le enciclopedie,i dizionari e le opere di consultazione;

b) i libri di consultazione frequente nella sala di lettura,con particolare riguardi alle opere relative alla Sicilia,al francescanesimo e a quelle di cui la biblioteca possiede un solo esemplare;

c) i fascicoli dell'annata in corso dei periodici e delle riviste.

Art.22

Sono ammessi al prestito le persone che a giudizio della direzione offrono le opportune garanzie e nel rispetto di quanto previsto sopra.

Art.23

Chi riceve i libri in prestito deve esibire un documento di riconoscimento.

Art.24

Ad una stessa persona non si può prestare più di un'opera alla volta;la durata del prestito è fissata in quindici giorni.E' facoltà della direzione richiedere la restituzione anche prima della scadenza del termine fissato.

Art.25

Chi ottiene un libro in prestito deve rilasciare ricevuta sul prescritto modulo,dopo averne verificato lo stato di conservazione e di aver fatto prendere nota all'impiegato sulla ricevuta stessa della mancanza o dei guasti eventualmente riscontrati allo scopo di evitare contestazioni ed addebiti all'atto della restituzione.

Art.26

Chi ha in prestito libri della biblioteca deve usare ogni cura e diligenza affinchè non subiscano alcun danno.Egli è ,inoltre,tenuto a dare sollecita notizia degli eventuali cambi di abitazione.

Art.27

La biblioteca per il servizio prestiti deve tenere:

a) un registro cronologico dei prestiti;

b)uno schedario delle persone che usufruiscono dei prestiti;

c) uno schedario delle opere date in prestito,composto dai moduli di richiesta firmati dai lettori e tenuto in ordine alfabetico di autore.

Art.28

Chi non restituisce puntualmente l'opera avuta in prestito sarà invitato con cartolina postale a riportarla senza indugio in biblioteca.
Trascorso un mese,il direttore propone l'esclusione dal prestito e rivolge all'interessato con lettera raccomandata un nuovo formale invito a restituire l'opera;se persistono le inadempienze,si procederà a norma di legge.

In caso di smarrimento dell'opera,viene notificato l'invito a sostituire l'opera con altro esemplare identico o a versare alla biblioteca una somma pari alla stima che ne farà il direttore.

La norma di cui al comma precedente viene applicata anche a chiunque restituisca danneggiata l'opera ricevuta in prestito.

Art.29

La direzione della biblioteca può riammettere al prestito chi ne sia stato escluso,purchè abbia pienamente adempiuto agli obblighi di cui all'articolo precedente.

Art.30

Per quanto non previsto dal presente statuto regolamento si fa riferimento al regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali approvato con D.P.R. n.417 del 5.7.95.

Biblioteca Francescana BASILICA S. FRANCESCO ASSISI - Palermo

VISTO si approva il presente Statuto Regolamento composto da n. 7 fogli e n. 30 articoli per quanto di competenza.

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE
(Dott.ssa Maria Rita Lo Bue)

VISTO: IL SOPRINTENDENTE
(Dott.ssa Adele Mormino)

Biblioteca Francescana
BASILICA S. FRANCESCO D'ASSISI
Palermo

PALERMO, 07/10/2016